

Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.

Indice

1. oggetto e finalità
2. definizioni
3. destinatari dell'accREDITamento
4. durata dell'accREDITamento
5. requisiti di accREDITamento
6. dimostrazione dei requisiti di accREDITamento
7. dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti
8. docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze di base
9. docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali
10. obblighi relativi ai docenti
11. sostituzione dei docenti
12. domanda e procedura di accREDITamento
13. mantenimento dell'accREDITamento
14. revoca e decadenza dall'accREDITamento
15. norme transitorie
16. norme transitorie relative ai docenti
17. disposizioni finali

art. 1 – oggetto e finalità

1. Le presenti Direttive tecniche, di seguito Direttive, sono adottate ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, articolo 10, comma 18 [Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)] e dell'allegato 4 all'Accordo Stato – Regioni del 27 luglio 2011 recepito con decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell' 11 novembre 2011.
2. Le Direttive dettano i criteri di accreditamento degli enti formativi che nella regione Friuli Venezia Giulia – di seguito denominata Regione – gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito anche leFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sostenuti da contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.

Art. 2 – definizioni

1. Ai fini delle presenti Direttive:
 - a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
 - b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
 - d) per regolamento generale in tema di accreditamento si intende il regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - e) per competenze di base si intendono le competenze riferite alle aree di competenza individuate nell'allegato 4 all'Accordo Stato – Regioni del 27 luglio 2011 e nell'Accordo Stato – Regioni del 19 gennaio 2012, recepiti con decreti interministeriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispettivamente dell' 11 novembre 2011 e del 23 aprile 2012, così come articolate nell'allegato A3 della deliberazione giuntale n. 513 del 29 marzo 2012;
 - f) per competenze tecnico professionali si intendono le competenze descritte per ciascuna figura professionale in uscita dai percorsi di leFP nell'allegato A2 della deliberazione giuntale 513/2012;
 - g) per competenze trasversali si intendono le competenze di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 dell'elenco delle competenze chiave per l'apprendimento incluso al punto 3 dell'allegato A3 della deliberazione giuntale 513/2012.

Art. 3 - destinatari dell'accREDITAMENTO

1. Sono tenuti all'accREDITAMENTO disciplinato dalle presenti Direttive gli enti formativi che intendono realizzare nella regione Friuli Venezia Giulia i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 226/2005.

Art. 4 – durata dell'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO concesso ai sensi delle presenti Direttive ha una durata coincidente con l'accREDITAMENTO ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Obbligo formativo) - di seguito macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) - ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITAMENTO.

art. 5 – requisiti di accreditamento

1. Ai fini dell'accREDITamento disciplinato dalle presenti Direttive, l'ente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere accREDITato nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento;
 - b) non perseguire fini di lucro ed offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni;
 - c) assicurare il rispetto del CCNL applicato al personale dipendente;
 - d) disporre di strutture, aule, laboratori ed attrezzature idonee sia in relazione allo svolgimento delle attività didattiche e formative sia al rispetto della normativa nel tempo vigente in tema di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro ed a quelli destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni d'età;
 - e) disporre di aule e laboratori didatticamente adeguati rispetto alle dotazioni e strumentazioni presenti, in coerenza con i settori formativi nei quali l'ente intende operare. I settori formativi di riferimento sono quelli indicati nella colonna "Settori formativi" di cui all'allegato 1 alla deliberazione giunta n. 513/2012;
 - f) disporre di attrezzature e strumenti tecnologicamente adeguati ed aggiornati con l'evoluzione tecnologica;
 - g) disporre di attrezzature e strumenti didattici sia ad uso collettivo che individuale;
 - h) disporre della capacità di progettare e realizzare stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con le attività formative specificamente attivate;
 - i) disporre di relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
 - j) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione coerente all'insegnamento erogato e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
 - k) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
 - l) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivo.

art. 6 - dimostrazione dei requisiti di accREDITamento

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) è accertato dalla Direzione competente sulla base delle risultanze in atti.
2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'ente rispetta il CCNL applicato al personale dipendente coinvolto nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) d), e), f) g), h) si intende dimostrato in virtù dell'accREDITamento che gli enti di cui all'articolo 3 hanno già ottenuto nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni), ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento.
4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), limitatamente alle relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, si intende dimostrato in virtù dell'accREDITamento che gli enti di cui all'articolo 3 hanno già ottenuto nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni), ai sensi del regolamento generale in tema di accREDITamento.
5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), con l'esclusione di quanto specificato al comma 4, è dimostrato mediante la presentazione di documentazione nella quale sono descritte le misure di accompagnamento attivate ed utilizzate per favorire il

- successo formativo nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
6. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato secondo quanto disposto all'articolo 7.
 7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) è dimostrato mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare le modalità con le quali l'ente assicura la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
 8. L'ente che aderisce ad un'Associazione temporanea di scopo che opera nei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) - limitatamente alle misure di accompagnamento attivate ed utilizzate per favorire il successo formativo nei percorsi di istruzione e formazione professionale - e k), in luogo della documentazione individuale di cui al comma 6, può presentare un documento sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i partner aderenti all'Associazione temporanea contenente la descrizione delle modalità con cui viene assicurata la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché la descrizione delle modalità di certificazione periodica e finale dei risultati dell'apprendimento.

art. 7 - dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti

1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare che le attività educative e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono affidate a:
 - a) personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito;
 - b) esperti, inclusi i docenti privi di abilitazione, in possesso di documentata esperienza maturata alternativamente:
 - 1) in attività di docenza per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni formativi;
 - 2) in attività professionali, diverse dalla docenza, per almeno 60 mesi anche non continuativi;
 - 3) in parte in attività di docenza ed in parte in attività professionali per almeno 60 mesi complessivi anche non continuativi,secondo quanto specificato negli articoli 8 e 9.
L'esperienza di cui alla lettera b) deve essere stata maturata nelle aree professionali individuate nell'allegato A1 alla deliberazione giuntales 513/2012, in coerenza con l'insegnamento per cui il docente è candidato.
2. Ai fini di cui al comma 1, congiuntamente alla domanda di accreditamento di cui all'articolo 12 l'ente presenta una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante l'impegno ad utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale docenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, preventivamente inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4.
3. La tabella A allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni correlate all'insegnamento delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, comma 1. La tabella B allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni e le lauree specialistiche che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento delle competenze tecnico professionali richiamate dall'articolo 9, comma 1 e rispettivamente dall'articolo 9, comma 2, nonché dall'articolo 16, comma 5, lettera a). La tabella C individua le lauree specialistiche - utili ad ottenere le abilitazioni, o ad esse equiparate in virtù di specifici decreti ministeriali, che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, commi 2 e 3 nonché dall'articolo 16, comma 3, lettera a).
4. I docenti di sostegno devono essere in possesso della coerente abilitazione specifica prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado.

5. Per ogni risorsa inclusa negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, dal curriculum vitae del docente deve risultare chiaramente ed espressamente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado e la classe o le classi di abilitazione. In alternativa, il curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 1, lettera b) deve riportare quanto previsto per tale tipologia di insegnanti agli articoli 8 e 9.

art. 8 - docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze di base

1. I docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze di base devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito.
2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) candidati all'insegnamento delle competenze di base devono possedere entrambi i seguenti requisiti:
 - a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
 - b) un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento delle competenze di base. L'esperienza di docenza deve essere coerente con l'insegnamento per cui il docente viene candidato.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'insegnamento delle competenze nelle lingue straniere può essere impartito anche dai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali ove gli stessi siano in possesso alternativamente:
 - a) di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
 - b) di una corrispondente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui sono candidati all'insegnamento.Tali docenti possono essere impiegati nell'insegnamento delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento delle competenze tecnico professionali.
4. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 2 devono essere indicate:
 - a) la laurea specialistica posseduta;
 - b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:
 - 1) i mesi di docenza erogati;
 - 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti.
5. Limitatamente ai docenti di cui al comma 3 nel curriculum vitae devono essere indicati:
 - a) l'esperienza pregressa;
 - b) il possesso di una coerente laurea specialistica di cui al medesimo comma 3 o di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui vengono candidati all'insegnamento;
 - c) l'ente specificamente accreditato che ha rilasciato la certificazione di livello almeno B2.Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
6. Per i docenti di cui al comma 2 e al comma 3 assunti a tempo determinato o indeterminato dall'ente alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4 e che abbiano maturato l'esperienza richiesta esclusivamente presso gli enti di formazione in qualità di dipendenti, l'esperienza richiesta è la seguente:

- 1) per i docenti di cui al comma 2 : almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento delle competenze di base;
 - 2) per i docenti di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a): almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali;
 - 3) per i docenti di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b): almeno 60 mesi di docenza nelle competenze tecnico professionali.
7. Per i docenti diversi da quelli considerati al comma 6, che anche alternativamente:
- a) abbiano maturato l'esperienza richiesta in parte presso gli enti formativi ed in parte presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore;
 - b) non siano dipendenti dell'ente alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4,
- dal curriculum vitae di ciascuna risorsa deve risultare:
- a) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 45 mesi, come previsto al comma 2, lettera b);
 - b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito.
- Per ogni contratto vanno specificati:
- a) i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto;
 - b) gli insegnamenti effettivamente impartiti;
 - c) la competenza di base per cui la docenza è stata impartita;
 - d) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta.
- Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale.
- I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30.
- Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, relativamente ai docenti di cui al comma 3 trova applicazione quanto previsto all'articolo 9.
 9. L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze riconducibili alle competenze trasversali può essere impartito da tutti i docenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 1).
 10. In deroga a quanto disposto al comma 2 gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento delle competenze di base i docenti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008, in coerenza con l'accreditamento da questi ottenuto.
 11. Le previsioni del comma 10 si applicano esclusivamente rispetto ai docenti che alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive sono assunti a tempo indeterminato, oppure che alla data del 30 giugno 2013 sono assunti a tempo determinato presso gli enti formativi che alle medesime date sono accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008.
 12. Entro il 15 ottobre 2013 gli enti di cui al comma 11 inviano al Servizio competente l'elenco completo dei docenti già accreditati nell'insegnamento delle competenze di base che rispondano ai requisiti di cui al comma 10 e al comma 11.

art. 9 - docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali

1. I docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato puntualmente nel

curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.

2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), candidati all'insegnamento delle competenze tecnico professionali devono possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive, unitamente ad un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, secondo quanto precisato al comma 7, lettera a) in qualità di docente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;
 - b) un'esperienza professionale maturata per almeno 60 mesi anche non continuativi in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale individuata nell'allegato A1 alla deliberazione giunta 513/2012 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi:
 - 1) presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a);
 - 2) al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici;
 - 3) in parte presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a) ed in parte al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici.
3. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 2, lettera a) devono essere indicati:
 - a) la laurea specialistica posseduta;
 - b) l'esperienza pregressa;
 - c) i periodi di docenza, individuati in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine della docenza erogata;
 - d) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti;
 - e) l'area formativa e, ove esistenti, i relativi indirizzi di cui all'allegato A1 della deliberazione giunta 513/2012 in cui la docenza è stata erogata.

Ove manchi taluna delle indicazioni di cui al presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
4. In tutti i casi gli esperti che hanno maturato esperienze professionali diverse dalla docenza al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado, secondo quanto specificato al comma 2, devono aver materialmente ed effettivamente operato in funzioni riconducibili alle aree professionali e, ove esistenti, ai relativi indirizzi di cui all'allegato A1 della deliberazione giunta 513/2012; un tanto deve emergere puntualmente dal curriculum vitae di ciascuna risorsa.

Ove manchino una o alcune delle indicazioni puntuali prescritte dal presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

5. Per i docenti di cui al comma 2 che sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'ente alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4 e che abbiano maturato l'esperienza richiesta esclusivamente presso gli enti di formazione in qualità di dipendenti, l'esperienza richiesta è la seguente:
 - 1) per i docenti di cui al comma 2, lettera a): almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;
 - 2) per i docenti di cui al comma 2, lettera b), punto 1): almeno 60 mesi di docenza nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata.

6. Per i docenti di cui al comma 2, lettera b), punti 2) e 3) e per i docenti di cui al comma 2, che alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, non siano dipendenti dell'ente, dal curriculum vitae dal curriculum vitae di ciascuna risorsa deve risultare:
- a) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 60 mesi, come previsto al comma 2, lettera b);
 - b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito.
- Per ogni contratto vanno specificati:
- a) i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto;
 - b) l'area formativa e, ove esistenti, i relativi indirizzi in cui la risorsa ha operato;
 - c) gli insegnamenti effettivamente impartiti;
 - d) la competenza tecnico professionale per cui la docenza è stata impartita;
 - e) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta.
- Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale.
- I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30.
- Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.

art. 10 - obblighi relativi ai docenti

1. Annualmente entro il 31 agosto l'ente invia al Servizio competente l'elenco dei docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'ente, attestante che nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
2. Nel caso la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione professionale sia attribuita ad un'Associazione Temporanea di scopo, in luogo di quanto previsto al comma 1, annualmente, entro il 31 agosto il capofila dell'Associazione Temporanea invia al Servizio competente l'elenco completo dei docenti disponibili nell'ambito di tutta l'Associazione, in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive e da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascun legale rappresentante dei componenti l'Associazione Temporanea attestante che – limitatamente ai docenti di propria pertinenza - nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente l'ente interessato o il capofila dell'Associazione Temporanea indicano in funzione dell'acquisizione di quale competenza di base di cui all'allegato A3 della deliberazione giuntale 513/2012 o di quale competenza tecnico professionale di cui all'allegato A2 della medesima deliberazione giuntale 513/2012 insegnerà ciascun docente incluso nell'elenco. L'elenco è ripartito come segue:
 - 1) sezione prima: riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento delle competenze di base;
 - 2) sezione seconda: riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento delle competenze tecnico professionali;

- 3) sezione terza: riporta i nominativi dei docenti presenti nella sezione seconda candidati all'insegnamento delle lingue straniere ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3;
 - 4) sezione quarta:
 - partizione a): riporta l'elenco dei docenti candidati a svolgere il ruolo di docenti di sostegno;
 - partizione b): riporta l'elenco dei docenti candidati alle sostituzioni dei docenti di sostegno come di seguito indicato:
 - b1) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 10;
 - b2) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 11;
 - b3) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 12;
 - b4) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 13;
 - 5) sezione quinta: riporta l'elenco dei docenti, non già inclusi nelle sezioni 1), 2) 3), 4) e 6), candidati alle sostituzioni brevi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
 - 6) sezione sesta: riporta l'elenco dei docenti candidati all'insegnamento delle competenze di base inclusi nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 12.
4. Il Servizio competente predispone un unico elenco di tutti i docenti inclusi nei singoli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e lo rende disponibile per tutti gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive. L'elenco è costantemente aggiornato in coerenza con gli aggiornamenti di tali elenchi comunicati rispettivamente dagli enti o dal capofila dell'Associazione Temporanea.
 5. L'ente ed il capofila dell'Associazione Temporanea dispongono di un data base costantemente aggiornato ove sono conservati in formato .pdf tutti i curriculum vitae delle risorse comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Per ogni risorsa il file di ciascun curriculum vitae deve essere denominato nel seguente modo: codice fiscale – cognome – nome della risorsa.pdf. Ciascun curriculum vitae deve essere accompagnato da una copia fronte retro di un valido documento di identità del docente interessato. Non è richiesta la copia del documento di identità del docente nel caso il relativo curriculum vitae sia stato firmato dall'interessato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il curriculum vitae deve essere datato e sottoscritto dall'interessato, deve essere redatto su format europeo, in lingua italiana e deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella del suo inserimento negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Tale ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il curriculum vitae riguardi una risorsa già inclusa nell'elenco di cui ai commi 1 e 2 predisposto per un anno formativo già concluso e la risorsa sia candidata ad erogare i medesimi insegnamenti.
 6. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) deve essere mantenuto per tutta la durata di ciascun singolo corso leFP, per cui, ove si renda necessario o opportuno avvalersi di un docente non inizialmente presente nell'elenco di cui al comma 4, tale nuovo docente può essere utilizzato ed indicato nel modello FP1a (Avvio corso) solo dopo che sia stato aggiornato rispettivamente l'elenco di cui al comma 1 o l'elenco di cui al comma 2 e il relativo elenco aggiornato sia stato inviato alla Direzione centrale competente unitamente alle prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Le comunicazioni inerenti gli aggiornamenti di tali elenchi sono inoltrate alla Direzione competente mediante l'utilizzo della voce Variazione Personale dell'applicativo Web forma.
 7. All'atto dell'invio del modello FP1a (Avvio corso) attraverso l'utilizzo dell'applicativo Web forma, riferito all'avvio di una determinata operazione di istruzione e formazione professionale, l'ente indica obbligatoriamente nel calendario ciascun modulo ed il docente o i docenti utilizzati, scegliendoli unicamente tra i docenti presenti nell'elenco di cui al comma 4, ovvero nell'elenco di cui al comma 1 o rispettivamente, di cui al comma 2 qualora questi ultimi siano stati aggiornati secondo quanto è disposto al comma 6.

art. 11 - sostituzione dei docenti

1. Durante la realizzazione di un percorso di leFP sono possibili:
 - a) sostituzioni lunghe nel caso di :

- 1) sostituzione definitiva del docente precedentemente individuato;
 - 2) sostituzione temporanea del docente iniziale o del suo sostituto; per un periodo di assenza superiore a quindici giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione stessa si è resa necessaria;
 - b) sostituzioni brevi: che non possono protrarsi per più di quindici giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione stessa si è resa necessaria.
2. I docenti individuati per le sostituzioni di cui al comma 1 devono essere preventivamente inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 6.
 3. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze di base si procede esclusivamente con l'avvalimento di docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sezione sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
 4. Alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze di base si procede:
 - a) con l'avvalimento di docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
 - b) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
 5. Limitatamente alle sostituzioni brevi di cui al comma 4 e al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti di cui al medesimo comma 4, è consentito l'eventuale avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), purchè in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive.
 6. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali si procede esclusivamente con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
 7. Alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali si procede:
 - a) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
 - b) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
 8. Limitatamente alle sostituzioni brevi di cui al comma 7 e al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti di cui al medesimo comma 7 è consentito l'eventuale avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), purchè in possesso alternativamente:
 - a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive;
 - b) di un'esperienza documentata nell'insegnamento delle specifiche competenze tecnico professionali per le quali è necessaria la sostituzione o nell'area professionale cui l'intervento formativo si riferisce. Un tanto deve risultare in modo preciso e dettagliato nel curriculum vitae di ciascuna risorsa interessata.

9. I docenti di sostegno possono essere sostituiti scegliendo una nuova risorsa esclusivamente tra i docenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione a), dando priorità nella scelta ai docenti in possesso dei requisiti coerenti con l'insegnamento specifico che deve essere erogato. Ove tale coerenza non possa essere assicurata ed un tanto sia documentato, è possibile procedere alla sostituzione scegliendo la nuova risorsa tra gli altri docenti in possesso dei requisiti per le docenze di sostegno, iscritti nella medesima partizione a) cui all'articolo 10, comma 3, punto 4.
10. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni del comma 9, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b1), in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le Scuole Secondarie di secondo grado e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno nei corsi di leFP di almeno 45 mesi anche non continuativi di docenza di sostegno. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 della deliberazione giuntale 513/2012 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
11. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9 e 10, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b2), in possesso di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento specifico che deve essere erogato e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 della deliberazione giuntale 513/2012 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
12. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9, 10 e 11, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b3), in possesso di una laurea specialistica e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 della deliberazione giuntale 513/2012 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
13. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni di commi 9, 10, 11 e 12, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b4), in possesso di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento che deve essere erogato. Ai fini della coerenza della laurea specialistica rispetto all'insegnamento da erogare si fa riferimento alle tabelle di cui all'articolo 7, comma 3.
14. Quando si renda necessario procedere ad una sostituzione lunga o breve di un docente, l'ente, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, ove sia possibile assicura in via prioritaria l'avvalimento dei docenti inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 che alla data in cui la sostituzione deve intervenire abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'ente stesso o con uno degli altri enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive. Solo nel caso documentato in cui tale scelta prioritaria non dia esito positivo, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo l'ente può individuare un diverso docente sostituto incluso nei citati elenchi.
15. Per ciascuna singola operazione formativa nel caso delle sostituzioni brevi di cui al comma 1, lettera b), le risorse di cui all'articolo 10, comma 3, punto 5) possono essere

complessivamente utilizzate per non più del 10% delle ore totali di durata dell'iniziativa, incluso lo stage.

16. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni inerenti i requisiti dei docenti e le loro eventuali sostituzioni, nonché delle prescrizioni inerenti la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non è posseduto rispetto all'iniziativa di istruzione e formazione professionale interessata. Un tanto rileva ai fini della revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 14.

art. 12 - domanda e procedura di accreditamento

1. La domanda di accreditamento è presentata al Servizio competente sull'apposito Formulario disponibile in internet nel sito della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione, accreditamento/modulistica, secondo quanto previsto all'articolo 14, commi 1, 3, 3bis e 4 del regolamento generale in tema di accreditamento.
2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dalle presenti Direttive, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
3. La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni di cui al comma 5.
4. La procedura di cui al comma 3 si sviluppa attraverso la verifica di ammissibilità della domanda, la verifica sulla documentazione, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
5. In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio competente dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni – non prorogabili – decorrenti dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio sulla base delle risultanze in atti. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente intervengono con l'utilizzo del Formulario di cui al comma 1.
6. L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accreditamento dell'ente ai sensi delle presenti Direttive.
7. Ai fini delle verifiche, anche in loco, trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9, e 10 dell'articolo 15 del regolamento generale in tema di accreditamento.

art. 13 - mantenimento dell'accreditamento

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, l'ente accreditato ai sensi delle presenti Direttive deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi.
2. E' facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive. Le verifiche possono intervenire anche mediante ispezioni presso le sedi dell'ente; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti ed integrazioni dei documenti presentati dall'ente ai fini dell'accreditamento.
3. In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 12.
4. Il mantenimento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato con le medesime modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9.

5. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mantenimento dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di leFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa.
6. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mancato mantenimento di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di leFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa. In tale ipotesi, fermo restando quanto specificato ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, trova applicazione il disposto dell'articolo 14.
7. Quando l'ente, rispetto ad una o ad alcune singole iniziative formative di istruzione e formazione professionale non mantiene il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), il Servizio della formazione professionale può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
8. Ove il Servizio della formazione professionale in mancanza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non consenta all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, quando la carenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale e ne dà puntuale comunicazione al Servizio medesimo entro il termine perentorio di 10 giorni, incluso quello dell'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 9.
10. Quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni previsti al comma 9, il Servizio della formazione professionale individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

Art. 14 – revoca e decadenza dall'accreditamento

1. L'accreditamento concesso all'ente in base alle presenti Direttive è revocato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento approvato col D.P.Reg. n. 07/Pres./2005. La revoca interviene nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
 - b) revoca dell'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;

- c) quando, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3, l'ente risulti privo di uno o alcuni dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive;
2. Il provvedimento con cui è disposta la revoca è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
 3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
 4. Nelle ipotesi di revoca dell'accreditamento di cui al comma 1, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
 5. L'ente decade dall'accreditamento concesso con le presenti Direttive nei seguenti casi:
 - a) decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento;
 - b) decadenza dall'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.
 6. Il provvedimento con cui è accertata l'intervenuta decadenza è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
 7. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
 8. Nelle ipotesi di cui al comma 5, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
 9. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5, quando la revoca dell'accreditamento o l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento revocatorio o di accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale, al quale comunica il nominativo dell'ente subentrante entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica del provvedimento al capofila dell'Associazione stessa.

10. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5 , quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni di cui al comma 9, il Servizio competente individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti e accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

art. 15 - norme transitorie

1. Gli enti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 devono dimostrare i requisiti prescritti dalle presenti Direttive. A tale fine, ciascun ente, entro la data di avvio del primo corso formativo a propria titolarità relativo al primo anno formativo che inizia successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, inoltra una domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 12.
2. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 nei termini ivi indicati comporta per l'ente la decadenza dall'accREDITamento ottenuto ai sensi del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 e l'impossibilità di avviare e gestire i corsi formativi di istruzione e formazione professionale.
3. Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di accreditamento di cui al comma 1, l'accREDITamento ottenuto ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 è prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi delle presenti Direttive, fermo restando che il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) deve essere posseduto dall'ente sin dall'avvio di ciascuna iniziativa di istruzione e formazione professionale, successivamente all'entrata in vigore delle Direttive medesime.
4. Nel caso le verifiche istruttorie di cui al comma 3 diano esito positivo, l'ente è accreditato per lo svolgimento di corsi di istruzione e formazione professionale.
5. Nel caso le verifiche istruttorie di cui al comma 3 diano esito negativo anche rispetto ad uno soltanto dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive, la domanda di accREDITamento di cui al comma 1 è rigettata. In tale caso il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
6. Nel caso di cui al comma 5, se il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli in possesso dei prescritti requisiti ed accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
7. Nel caso di cui al comma 5, se il Servizio della formazione professionale non consente ad un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo che gestisce i percorsi di istruzione e formazione professionale di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, notifica un tanto sia all'ente che al capofila dell'Associazione Temporanea interessata. In tale caso l'Associazione medesima individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale al quale dà puntuale comunicazione entro il termine

perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 7.

8. Quando l'Associazione Temporanea non provvede nel termine di 10 giorni di cui al comma 7, il Servizio della formazione professionale individua l'ente cui assegnare la conclusione delle iniziative già avviate, di cui al medesimo comma 7.

art. 16 - norme transitorie relative ai docenti

1. Limitatamente all'anno formativo 2013/2014 gli elenchi dei docenti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ivi previste sono inoltrati alla Direzione competente entro il 15 ottobre 2013.
2. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano agli esperti privi in tutto o in parte dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), come specificati all'articolo 7 che alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive sono assunti a tempo indeterminato, oppure che alla data del 30 giugno 2013 sono assunti a tempo determinato presso gli enti formativi che alla rispettiva medesima data sono accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008.
3. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti di cui al comma 2 privi dei requisiti prescritti dall'articolo 8 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento delle competenze di base, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
 - a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
 - 1) per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze di base per cui sono candidati;
 - 2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze di base per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) i docenti candidati all'insegnamento delle competenze nelle lingue straniere devono possedere alternativamente:

- a1) una laurea specialistica in lingue straniere coerente con l'insegnamento impartito, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
- b1) una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento delle competenze tecnico professionali.
- b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
 - 1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente

- nell'insegnamento delle competenze di base per cui sono candidati;
- 2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze di base per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento delle competenze nelle lingue straniere devono possedere una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento delle competenze tecnico professionali.

4. Nei confronti degli esperti di cui al comma 3 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 8, commi 4 e 5.
5. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti di cui al comma 2 privi in tutto o in parte dei requisiti prescritti dall'articolo 9 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
 - a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
 - 1) per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati;
 - 2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.
 - b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
 - 1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati;
 - 2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore;
 - c) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata

nell'allegato A1 della deliberazione giunta 513/2012 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento;

- d) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza complessiva documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in parte presso enti formativi o presso Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di docente o codocente nell'insegnamento delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 della deliberazione giunta 513/2012 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento.
6. Nei confronti degli esperti di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6.
 7. Nei curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 2 candidati per l'insegnamento delle competenze di base di cui al comma 3, deve essere esplicitata la competenza di base nella quale la risorsa ha erogato la docenza o codocenza, il tutoraggio o il coordinamento. Ove tale indicazione puntuale manchi il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.
 8. Ai fini del computo dei periodi di esperienza richiesta, per gli esperti di cui al comma 2 sono presi a riferimento i mesi di docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati, escludendo sovrapposizioni temporali e sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tale fine nel curriculum vitae di ciascuna risorsa vanno indicati con precisione i corsi formativi nei quali l'attività è stata svolta, le mansioni di docente, codocente, formatore tutor o formatore coordinatore espletate, la data di inizio e quella di termine di ogni corso. Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ovvero solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. Relativamente alla docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati in funzione dell'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 della deliberazione giunta 513/2012, va puntualmente esplicitato per ciascun corso in relazione a quale figura a banda larga e, ove esistenti, relativi indirizzi delle aree professionali di cui all'allegato A1 della deliberazione giunta 513/2012 la risorsa ha svolto tali mansioni. Ove tali indicazioni puntuali manchino il periodo di riferimento non può essere utilmente computato.
 9. Per i docenti candidati all'insegnamento della lingua straniera privi della laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegata alle presenti Direttive, nel curriculum vitae deve essere inoltre espressamente indicato il possesso di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE- *Association of Language Testers in Europe* relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui è candidato all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato, indicato con precisione nel curriculum medesimo.
 10. In relazione alle seconde e terze annualità di corsi leFP da realizzarsi nell'anno formativo 2013/2014 ed alle terze annualità dei medesimi corsi da realizzarsi nell'anno formativo 2014/2015, tenuto conto che tali percorsi seguono l'ordinamento regionale di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giunta 1284 del 30 giugno 2010, ai fini dell'individuazione dei docenti idonei all'insegnamento delle competenze di base, si fa riferimento alla Tabella D allegata quale parte integrante alle presenti Direttive, la quale fornisce il quadro di raccordo con le Linee Guida approvate con deliberazione giunta 513/2012.

11. Limitatamente alle annualità di cui al comma 10, l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base rientrante nell'Asse cittadinanza attiva di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giunta 1284/2010, può essere impartito da tutti i docenti individuati ai sensi del medesimo comma 10.

art. 17 - disposizioni finali

1. Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee di scopo, all'indirizzo del capofila.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale in tema di accreditamento.
3. Alle comunicazioni inerenti il personale docente prescritto dalle presenti Direttive si provvede mediante posta elettronica certificata (PEC).
4. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente ed i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

TABELLA A

Abilitazioni e lauree specialistiche per l'insegnamento delle competenze di base

Articolo 8, comma 1

Cod	descrizione	Competenza			
		Lingue straniere	Linguistico	Matem/scie nt/tecn	Storico/socio/econ
1/A	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche			X	
12/A	Chimica agraria			X	
13/A	Chimica e tecnologie chimiche			X	
14/A	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni			X	
15/A	Costruzioni navali e teoria della nave			X	
16/A	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico			X	
17/A	Discipline economico-aziendali				X
19/A	Discipline giuridiche ed economiche				X
2/A	Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche			X	
20/A	Discipline meccaniche e tecnologia			X	
25/A	Disegno e storia dell'arte		X		
27/A	Disegno tecnico ed artistico		X		
34/A	Elettronica			X	
35/A	Elettrotecnica ed applicazioni			X	
36/A	Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione		X		
37/A	Filosofia e storia		X		
38/A	Fisica			X	
39/A	Geografia		X		
40/A	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio			X	
42/A	Informatica			X	
47/A	Matematica			X	
48/A	Matematica applicata			X	
49/A	Matematica e fisica			X	
50/A	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado		X		
51/A	Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale		X		
52/A	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico		X		
53/A	Meteorologia aeronautica ed esercitazioni			X	
54/A	Mineralogia e geologia			X	
55/A	Navigazione aerea ed esercitazioni			X	
56/A	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali			X	
57/A	Scienza degli alimenti			X	
58/A	Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria			X	
60/A	Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia			X	
61/A	Storia dell'arte		X		
66/A	Tecnologia ceramica			X	
67/A	Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva			X	
69/A	Tecnologie grafiche ed impianti grafici			X	
71/A	Tecnologie e disegno tecnico			X	
72/A	Topografia generale			X	
74/A	Zootecnica e scienza della produzione animale			X	
	Tutte le classi di laurea in lingue e letteratura straniera (a seconda della lingua)	X			
Totale complessivo		1	9	29	2

TABELLA B

Abilitazioni e lauree specialistiche utili per l'insegnamento delle competenze tecnico professionali

Didascalia:

A = ABILITAZIONE RICHIESTA [ARTICOLO 9, COMMA 1]

X = LAUREA SPECIALISTICA UTILE ALL'INSEGNAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI [ART. 9, COMMA 2; ARTICOLO 16, COMMA 5, LETTERA a)]

Cod	descrizione	Titolo	Agricoltura: Allevamento animali domestici	Agricoltura: Colture arboree, erbacee, ortive	Agricoltura: Silvicultura e salvaguardia ambiente	Operatore della trasformazione alimentare	Operatore del mare e delle acque interne	Operatore delle produzioni chimiche	Operatore delle lavorazioni artistiche	Operatore del legno	Operatore dell'abbigliamento	Operatore delle calzature	Operatore Elettrico	Operatore Elettronico	Motori - Riparazione, sistemi meccanici ed elettromecc.	Motori - Riparazione di carrozzeria	Operatore di impianti termoidraulici	Operatore meccanico	Operatore edile	Operatore per il montaggio della manutenzione di	Grafico: Stampa e allestimento	Grafico: Multimedia	Operatore dei servizi di vendita	Operatore amministrativo-segretariale	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	Ristorazione: Preparazione pasti	Ristorazione: Servizi di sala e bar	Promozione/accolgenza: Strutture ricettive	Promozione/accolgenza: Servizi Turistici	Benessere: Accoglienza	Benessere: Estetica		
1/A	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche																		A														
1/A		Laurea in ingegneria aerospaziale																	X														
1/A		Laurea in ingegneria meccanica																	X														
1/A		Ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri o ruolo fisici																	X														
2/A	Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche																																
2/A		Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia																															
12/A	Chimica agraria		A	A	A																												
12/A		Laurea in chimica	X	X	X																												
12/A		Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche	X	X	X																												
12/A		Laurea in chimica industriale	X	X	X																												
12/A		Laurea in ingegneria chimica	X	X	X																												
12/A		Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali	X	X	X																												
12/A		Laurea in scienze e tecnologie agrarie	X	X	X																												
12/A		Laurea in scienze e tecnologie alimentari	X	X	X																												
12/A		Laurea in scienze forestali ed ambientali	X	X	X																												
13/A	Chimica e tecnologie chimiche							A																							A	A	
13/A		Laurea in chimica						X																							X	X	
13/A		Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche						X																							X	X	
13/A		Laurea in chimica industriale						X																							X	X	
13/A		Laurea in ingegneria chimica						X																							X	X	
13/A		Laurea in ingegneria dei materiali						X																							X	X	
14/A	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni																																
14/A		Laurea in astronomia																															
14/A		Laurea in discipline nautiche																															
14/A		Laurea in discipline nautiche (indirizzo navigazione radioelettronica)																															
14/A		Laurea in fisica																															
14/A		Laurea in ingegneria																															
14/A		Laurea in ingegneria aerospaziale																															
14/A		Laurea in matematica																															
15/A	Costruzioni navali e teoria della nave																		A	A													
15/A		Laurea in discipline nautiche																	X	X													
15/A		Laurea in ingegneria navale																	X	X													
16/A	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico																		A														
16/A		Laurea in architettura																	X														
16/A		Laurea in ingegneria civile																	X														
16/A		Laurea in ingegneria edile																	X														
16/A		Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio																	X														
17/A	Discipline economico-aziendali																					A	A	A									
17/A		Laurea in discipline economiche e sociali																				X	X	X									
17/A		Laurea in economia aziendale																				X	X	X									
17/A		Laurea in economia bancaria																				X	X	X									
17/A		Laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa																				X	X	X									
17/A		Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari																				X	X	X									
17/A		Laurea in economia e commercio																				X	X	X									
17/A		Laurea in economia politica																				X	X	X									
17/A		Laurea in scienze bancarie ed assicurative																				X	X	X									
17/A		Laurea in scienze economiche																				X	X	X									
17/A		Laurea in scienze economiche e commerciali																				X	X	X									
17/A		Laurea in scienze economiche e marittime																				X	X	X									
17/A		Laurea in scienze statistiche ed economiche																				X	X	X									
17/A		Laurea in architettura																				X	X	X									
17/A		Laurea in disegno industriale																				X	X	X									
19/A	Discipline giuridiche ed economiche																					A	A	A									
19/A		Laurea in economia aziendale																				X	X	X									
19/A		Laurea in economia bancaria																				X	X	X									
19/A		Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari																				X	X	X									
19/A		Laurea in economia e commercio																				X	X	X									
19/A		Laurea in economia politica																				X	X	X									
19/A		Laurea in giurisprudenza																				X	X	X									
19/A		Laurea in scienze della amministrazione																				X	X	X									
19/A		Laurea in scienze statistiche e demografiche																				X	X	X									

TABELLA C

Docenti privi di abilitazione

Lauree specialistiche e titoli equipollenti utili per l'insegnamento delle competenze di base [articolo 8, commi 2 e 3, articolo 16 comma 3, lettera a)]

Titolo	Competenza			
	Lingue straniere	Linguistico	Matem/scient/tecn	Storico/socio/econ
Laurea di interprete	X			
Laurea di traduttore	X			
Laurea in architettura			X	X
Laurea in astronomia			X	
Laurea in biotecnologie			X	
Laurea in biotecnologie agro-industriali			X	
Laurea in chimica			X	
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche			X	
Laurea in chimica industriale			X	
Laurea in conservazione dei beni culturali		X		
Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo		X		
Laurea in discipline economiche e sociali			X	X
Laurea in discipline nautiche			X	
Laurea in discipline nautiche (indirizzo navigazione radioelettronica)			X	
Laurea in disegno industriale			X	
Laurea in economia aziendale			X	X
<i>Economia del turismo</i>			X	X
Laurea in economia bancaria			X	X
Laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa			X	X
Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari			X	X
Laurea in economia e commercio			X	X
<i>Commercio internazionale e mercati valutari</i>			X	X
<i>Economia assicurativa e previdenziale</i>			X	X
<i>Economia ambientale</i>			X	X
<i>Economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali</i>			X	X
<i>Economia e gestione dei servizi</i>			X	X
<i>Economia e legislazione per l'impresa</i>			X	X
<i>Economia marittima e dei trasporti</i>			X	X
<i>Economia per le arti, la cultura e la comunicazione</i>			X	X
<i>Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari</i>			X	X
<i>Scienze economiche e bancarie</i>			X	X
<i>Scienze economiche e sociali</i>			X	X
<i>Scienze economiche statistiche e sociali</i>			X	X
Laurea in economia politica			X	X
Laurea in farmacia			X	
Laurea in filologia e storia dell'Europa orientale	X			
Laurea in filosofia		X		
Laurea in fisica			X	
Laurea in geografia		X		
Laurea in giurisprudenza				X
<i>Scienze politiche</i>				X
<i>Relazioni pubbliche</i>				X
<i>Scienze internazionali e diplomatiche</i>				X
Laurea in informatica			X	
<i>Scienze dell'informazione</i>			X	
Laurea in ingegneria			X	
Laurea in ingegneria aerospaziale			X	
Laurea in ingegneria chimica			X	
Laurea in ingegneria chimica (indirizzo alimentare)			X	
Laurea in ingegneria civile			X	
<i>Ingegneria idraulica</i>			X	
<i>Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale</i>			X	
Laurea in ingegneria dei materiali			X	
Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni			X	
Laurea in ingegneria edile			X	
Laurea in ingegneria elettrica			X	

Laurea in ingegneria elettronica			X	
Laurea in ingegneria gestionale			X	
<i>Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo economico-organizzativo)</i>			X	
Laurea in ingegneria informatica			X	
Laurea in ingegneria meccanica			X	
Laurea in ingegneria meccanica (indirizzo minerario)			X	
Laurea in ingegneria navale			X	
Laurea in ingegneria nucleare			X	
Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio			X	
<i>Ingegneria forestale</i>			X	
<i>Ingegneria mineraria</i>			X	
Laurea in lettere		X		
<i>Musicologia</i>		X		
Laurea in lingue e civiltà orientali	X			
Laurea in lingue e letterature orientali	X			
Laurea in lingue e letterature straniere	X			
Laurea in lingue e letterature straniere moderne	X			
Laurea in matematica			X	
<i>Scienze nautiche o discipline nautiche</i>			X	
Laurea in materie letterarie		X		
Laurea in medicina e chirurgia			X	
Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia			X	
Laurea in medicina veterinaria			X	
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria			X	
Laurea in psicologia		X		
Laurea in scienza dei materiali			X	
Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali			X	
Laurea in scienze ambientali			X	
Laurea in scienze bancarie ed assicurative			X	X
Laurea in scienze biologiche			X	
Laurea in scienze della amministrazione				X
Laurea in scienze della comunicazione		X		
Laurea in scienze della produzione animale			X	
Laurea in scienze delle preparazioni alimentari			X	
Laurea in scienze dell'educazione		X		
<i>Pedagogia</i>		X		
Laurea in scienze e tecnologie agrarie			X	
Laurea in scienze e tecnologie alimentari			X	
Laurea in scienze economiche			X	X
Laurea in scienze economiche e commerciali			X	X
Laurea in scienze economiche e marittime			X	X
Laurea in scienze forestali ed ambientali			X	
Laurea in scienze geologiche			X	
Laurea in scienze naturali			X	
Laurea in scienze statistiche e demografiche			X	X
Laurea in scienze statistiche ed attuariali			X	X
Laurea in scienze statistiche ed economiche			X	X
Laurea in sociologia		X		
Laurea in storia		X		
Laurea in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali		X		
Laurea in traduzione e interpretazione	X			
	8	14	80	33

TABELLA D

Quadro di corrispondenza tra le Linee Guida approvate con deliberazione giunta 1284/2010 e le Linee Guida approvate con deliberazione giunta 513/2012

Articolo 16, comma 12

LINEE GUIDA 2010	LINEE GUIDA 2012
Asse dei linguaggi	Competenza linguistica
Asse dei linguaggi	Competenza linguistica nella lingua straniera
Asse matematico	Competenza matematico, scientifico-tecnologica
Asse scientifico-tecnologico	Competenza matematico, scientifico-tecnologica
Asse storico sociale	Competenza storico, socio-economica